SENTENZA DELLA CORTE
28 febbraio 1991 *

Nella causa C-312/89,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, dal presidente del Tribunal de grande instance di Saint-Quentin, nell'ambito del procedimento sommario dinanzi ad esso pendente tra

Union départementale des syndicats CGT de l'Aisne

e

SIDEF-Conforama,

Arts et meubles,

JIMA,

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 30 e 36 del Trattato CEE,

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, J. C. Moitinho de Almeida, G. C. Rodríguez Iglesias e M. Díez de Velasco, presidenti di sezione, R. Joliet, F. Grévisse e M. Zuleeg, giudici,

avvocato generale: W. Van Gerven
cancelliere: D. Louterman, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

* Lingua processuale: il francese.

— per l'Union départementale des syndicats CGT de l'Aisne, dagli avv.ti Arnaud Lyon-Caen, Françoise Fabiani e Louis Liard, avvocati presso il Conseil d'État e la Cour de cassation,

— per la società SIDEF-Conforama, dall'avv. Michel Distel, del foro di Parigi,

— per il governo francese, dalla sig. ra Edwige Belliard, vicedirettore degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dal sig. Géraud de Bergues, vicesegretario principale presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente,

— per la Commissione, dai sigg. Richard Wainwright, consigliere giuridico, e Hervé Lehman, funzionario francese messo a disposizione del servizio giuridico, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali dell'Union départementale des syndicats CGT de l'Aisne, rappresentata dall'avv. F. Thiriez, avvocato presso il Conseil d'État e la Cour de cassation, dalla società Conforama, dalla società JIMA, rappresentata dall'avv. J.-C. Fourgoux, del foro di Parigi, dal governo francese e dalla Commissione, all'udienza del 26 settembre 1990,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale presentate all'udienza del 22 novembre 1990,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con ordinanza 5 ottobre 1989, pervenuta in cancelleria il successivo 11 ottobre, il presidente del Tribunal de grande instance di Saint-Quentin, pronunciandosi nell'ambito di un procedimento sommario, ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali relative all'interpretazione degli artt. 30 e 36 del medesimo Trattato, al fine di essere messo in grado di valutare la

compatibilità con le suddette disposizioni di una normativa nazionale che vieta il lavoro domenicale prestato dai lavoratori subordinati.

2 In forza degli artt. L.221-2, L.221-4 e L.221-5 del codice del lavoro vigente in Francia, il riposo settimanale del quale devono fruire i lavoratori subordinati, per una durata minima di 24 ore consecutive, dev'essere obbligatoriamente concesso la domenica.

3 Denunciando che le società SIDEF-Conforama, Arts et meubles e JIMA tengono i propri esercizi commerciali aperti la domenica facendo lavorare i propri dipendenti in tale giorno, l'Union départementale des syndicats CGT de l'Aisne ha adito con ricorso il giudice dei procedimenti sommari del Tribunal de grande instance di Saint-Quentin, affinché questi provvedesse a vietare alle società resistenti, sotto pena di sanzioni pecuniarie, l'apertura dei propri esercizi commerciali la domenica.

4 Nell'ambito del procedimento sommario il presidente del Tribunal de grande instance di Saint-Quentin ha emesso un'ordinanza con la quale ha sottoposto alla Corte due questioni pregiudiziali del seguente tenore:

« Se la nozione di " misura d'effetto equivalente " ad una restrizione quantitativa all'importazione, così come definita all'art. 30 del Trattato, possa applicarsi ad una norma avente portata generale da cui discenda un divieto del lavoro domenicale prestato dai lavoratori subordinati in un settore come la vendita al pubblico di mobili per arredamento, tenendo presente che

— questo settore si avvale in larga misura di prodotti importati provenienti, soprattutto, da paesi della CEE;

— una quota rilevante del giro d'affari delle imprese operanti in tale settore viene realizzata la domenica, qualora dette imprese contravvengano alle norme di diritto interno;

— la chiusura domenicale può determinare una contrazione del giro d'affari e, di conseguenza, del volume delle importazioni provenienti dai paesi della Comunità;

— infine, l'obbligo di concedere ai dipendenti il riposo settimanale la domenica non è riscontrabile in tutti gli Stati membri.

In caso di soluzione affermativa, se sia possibile ritenere che le caratteristiche del settore di cui trattasi corrispondano ai criteri di cui all'art. 36 del Trattato ».

5 Per una più ampia illustrazione del contesto normativo e degli antefatti della controversia nella causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d'udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

6 Preliminarmente, si deve rilevare che, sebbene la Corte non sia competente, nell'ambito dell'art. 177 del Trattato, a pronunciarsi sulla compatibilità di una norma nazionale col Trattato, essa può invece fornire al giudice nazionale tutti gli elementi interpretativi pertinenti al diritto comunitario che possano metterlo in grado di valutare tale compatibilità ai fini della decisione della causa sottoposta alla sua cognizione.

Sulla prima questione

7 Con la prima questione, il giudice nazionale mira a conoscere se norme che vietano il lavoro domenicale prestato dai lavoratori subordinati, segnatamente in un settore di attività come la vendita al pubblico di mobili per arredamento, costituiscano misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative ai sensi dell'art. 30 del Trattato.

8 Deve anzitutto rilevarsi che una normativa nazionale, la quale precluda il lavoro subordinato domenicale in un settore di attività come la vendita al pubblico di mobili per arredamento, non è preordinata alla disciplina degli scambi. Essa può nondimeno comportare effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci. Invero, sebbene sia poco probabile che la chiusura domenicale di alcuni di questi esercizi commerciali induca i consumatori a rinunciare definitivamente all'acquisto di prodotti reperibili durante gli altri giorni della settimana, ciò non toglie che il divieto in questione possa ripercuotersi negativamente sul volume delle vendite e, di conseguenza, delle importazioni.

9 Va osservato poi che una normativa di tal genere riguarda tanto la vendita di prodotti nazionali quanto quella di prodotti importati. Lo smercio dei prodotti importati da altri Stati membri non è quindi, di massima, reso più difficile rispetto a quello dei prodotti nazionali (v. in tal senso sentenza della Corte 23 novembre 1989, Torfaen Borough Council/B & Q plc, causa C-145/88, Racc. pag. 3851).

10 In quella sentenza, la Corte ha in sostanza affermato, con riferimento a una normativa nazionale analoga che vietava a taluni esercizi commerciali al minuto di tenere aperto la domenica, che un siffatto divieto è compatibile col principio della libera circolazione delle merci sancito dal Trattato, purché gli eventuali ostacoli derivantine per gli scambi comunitari non vadano al di là di quanto è necessario per garantire l'attuazione dello scopo perseguito e tale scopo sia legittimo con riguardo al diritto comunitario.

11 Ciò premesso, si deve constatare, in primo luogo, che una normativa come quella controversa persegue uno scopo giustificato alla luce del diritto comunitario. La Corte ha già rilevato, infatti, nella citata sentenza 23 novembre 1989, che le normative nazionali che disciplinano gli orari di vendita al dettaglio sono espressione di determinate scelte politiche ed economiche in quanto sono intese a garantire una ripartizione degli orari di lavoro e di riposo rispondente alle peculiarità socioculturali nazionali o regionali, la cui valutazione spetta, nella fase attuale del diritto comunitario, agli Stati membri.

12 In secondo luogo, va rilevato che gli effetti restrittivi sugli scambi che possono eventualmente derivare da una siffatta normativa non sembrano eccessivi, avuto riguardo allo scopo perseguito.

13 La prima questione va pertanto risolta dichiarando che l'art. 30 del Trattato dev'essere interpretato nel senso che il divieto in esso previsto non si applica ad una normativa nazionale che vieti il lavoro domenicale prestato dai lavoratori subordinati.

Sulla seconda questione

14 In considerazione della soluzione data alla prima questione, non è necessario risolvere la seconda questione.

Sulle spese

15 Le spese sostenute dal governo francese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulla questione sottopostale dal presidente del tribunal de grande instance di Saint-Quentin, con ordinanza 5 ottobre 1989, dichiara:

L'' art. 30 del Trattato dev'essere interpretato nel senso che il divieto in esso previsto non si applica ad una normativa nazionale che vieti il lavoro domenicale prestato dai lavoratori subordinati.

Due Moitinho de Almeida Rodríguez Iglesias

Díez de Velasco Joliet Grévisse Zuleeg

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 28 febbraio 1991.

Il cancelliere

J.-G. Giraud

Il presidente

O. Due